

TRIBUNALE DI SALERNO

CONCORDATO PREVENTIVO N. 02/2012 - "CAM S.A.S.
MALANGONE SPA"

"GIA"

GIUDICE DELEGATO DOTT. SALVATORE RUSSO

COMMISSARIO GIUDIZIALE DOTT. GIULIO DONNABELLA

AVVERTENZE PER I CREDITORI CHE COMUNICANO IL LORO CREDITO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

1. Artigiani

I creditori che ritengono di avere requisiti per essere considerati privilegiati in quanto imprenditori artigiani ai sensi e per gli effetti della legge quadro n. 443 del 1985, per comprovare tale requisito devono allegare:

- Il certificato della Camera di Commercio con l'iscrizione all'Albo Artigiani;
- La copia della dichiarazione Iva (modello Unico) riferita al periodo antecedente il decreto di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo delle Società;
- Per le imprese che esercitano l'attività artigiana, dovranno altresì essere prodotte copie dei modelli DM/IO INPS riferiti agli ultimi tre mesi antecedenti il decreto di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo delle società;
- La prova con fattura e Ddt o altro documento equipollente da cui si evince la genesi che la prestazione o il bene prodotto sia stata fornita o, comunque, sia frutto dell'opera di un artigiano.

2. Cooperative di Produzione e Lavoro

Oltre all'iscrizione all'Albo prefettizio, occorre allegare la documentazione che comprovi:

- Il numero dei soci e dei lavoratori dipendenti;
- Lo statuto della società cooperativa di produzione e lavoro;
- Il bilancio e la dichiarazione dei redditi relativi al periodo antecedente la dichiarazione di ammissione alla procedura di C.P. delle società;
- La prova con fattura e Ddt o altro documento equipollente da cui si evince la genesi che la prestazione o il bene prodotto sia stata fornita o, comunque, sia frutto dell'opera di un socio lavoratore

3. Banche

Le Banche devono allegare gli estratti di conto corrente relativi agli ultimi due anni anteriori alla dichiarazione di ammissione alla procedura di C.P. della società nonché copia del contratto sottoscritto da quest'ultima. Se fondano la domanda su decreto ingiuntivo, la specifica completa degli interessi maturati successivamente al provvedimento. Se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato dopo il decreto di ammissione al C.P. devono essere allegati alla domanda di ammissione al passivo anche tutti i documenti giustificativi di credito.

4. Spese

Le spese sostenute per l'assistenza professionale relativa alla dichiarazione del credito non vengono ammesse. Le spese sostenute per il procedimento monitorio per sentir dichiarare l'esistenza e la consistenza del proprio credito, ivi comprese quelle per i professionisti che hanno assistito il creditore, sono ammesse in chirografo. Le fatture e le bolle di accompagnamento devono essere sempre allegate, anche in presenza di Decreto Ingiuntivo o Atto di Precetto, così come eventuali titoli di credito insoluti (in originale o copia conforme).

5. Imposta sul valore aggiunto

Il credito di rivalsa relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) viene ammesso in privilegio (Privilegio speciale) solo se i beni oggetto della fornitura siano acquisiti all'attivo concordatario ed individuati specificatamente tanto nella domanda, quanto nell'inventario redatto dal Commissario Giudiziale; sicché il predetto credito sarà ammesso in via chirografaria se si riferisce a cessioni di beni mobili deperiti o consumati o comunque non acquisiti o singolarmente individuabili nell'attivo concordatario.

Per i professionisti il credito relativo all'Imposta sul Valore Aggiunto (ma anche la relativa cassa professionale) conseguente alle loro prestazioni fornite alla CAM Sas già Malangone SpA viene ammesso sempre in chirografo.

6. Interessi

Gli interessi maturati devono essere precisati nel loro ammontare con l'indicazione del tasso e del periodo per il quale si intendono richiesti. Vanno riconosciuti solo se espressamente previsti sul contratto o sulla fattura.

TRIBUNALE DI SALERNO

CONCORDATO PREVENTIVO N. 02/2012 - "CAM S.A.S.

" GIA'

MALANGONE SPA"

GIUDICE DELEGATO DOTT. SALVATORE RUSSO

COMMISSARIO GIUDIZIALE DOTT. GIULIO DONNABELLA

7. Crediti da lavoro dipendente

I crediti da lavoro dipendente debbono essere indicati al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore ed al lordo delle imposte.

Detti crediti devono essere distinti:

- per T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto);
- per le ultime mensilità di retribuzione non percepite;
- per le altre competenze pregresse;
- per rivalutazione monetaria sul T.F.R.;
- per rivalutazione monetaria sulle ultime mensilità non percepite;
- per rivalutazione monetaria sulle altre competenze pregresse;
- per interessi legali su T.F.R. rivalutato
- per interessi legali sulle ultime mensilità non percepite;
- per interessi legali sulle altre competenze pregresse